LA CISAL PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEI PUBBLICI DIPENDENTI

PER UN ATTO DI GIUSTIZIA

La CISAL, la FIALP e le altre Federazioni del Pubblico Impiego hanno sempre posto all'attenzione dei vari Governi e agli esponenti di tutti i partiti politici la necessità di intervenire sulla previdenza per risolvere alla radice le incongruenze del sistema e le profonde ingiustizie dei suoi meccanismi.

Ad iniziare dalla mancata <u>separazione dell'assistenza dalla previdenza</u>, che ancora oggi scarica sui lavoratori e sui pensionati gli oneri ed il peso di prestazioni che dovrebbero, invece, gravare sulla fiscalità generale in quanto non coperte da contributi.

Permane, in sostanza, il clamoroso "<u>deficit di equità previdenziale</u>" più volte denunciato dalla CISAL.

La riforma Fornero, inoltre, ha ancor più accentuato diseguaglianze ed incongruenze del sistema, aumentando ancora le assurde differenze tra pubblico e privato, in particolar modo per quel che riguarda la PREVIDENZA COMPLEMENTARE.

La CISAL, pertanto, anche a seguito della bocciatura del referendum abrogativo e ferme restando le richieste di modifica alla Fornero in tema di "flessibilità in uscita", di salvaguardia degli "esodati" e di ripristino di un equo sistema di "perequazione delle pensioni", LANCIA, CON IL CONSENSO DEI LAVORATORI del PUBBLICO IMPIEGO,

UNA FORTE INIZIATIVA DI GIUSTIZIA

- l° per recuperare il colpevole ritardo del Legislatore nel varare la previdenza complementare per i pubblici dipendenti;
- Il° per sanare l'assurda discriminazione fiscale in atto a danno della previdenza complementare dei pubblici dipendenti.

000000000000000000000

l°. I dipendenti pubblici non hanno avuto la medesima opportunità – reale e paritaria (art.3 commi 1 e 2 Costituzione) – dei dipendenti di aziende private in ordine al diritto costituzionale di ricevere, attraverso la previdenza complementare, una pensione adeguata (art. 38 comma 2 Cost.), come ribadito dalla sentenza n. 393/2000 Corte Cost..

PER PIÙ DI UN DECENNIO, infatti, non hanno avuto neanche la teorica possibilità di accedere a fondi pensionistici complementari collettivi e negoziali a causa del mancato esercizio della delega da parte del legislatore ordinario:

- per i lavoratori privatì la previdenza complementare ha avuto inizio con decorrenza dall'entrata in vigore del decreto n. 124 del 1993;
- per i lavoratori pubblici con decorrenza dall'entrata in vigore del decreto n. 243 del 2004.

Si tratta, quindi, di ben <u>11 anni di vuoto normativo</u> che, per effetto del contestuale passaggio dal sistema di calcolo retributivo a quello contributivo (*imposto dalla riforma Dini*), <u>si traduce in un danno reale sulla futura pensione</u> di importo pari, appunto, alla differenza tra i due sistemi di calcolo.

Differenza che proprio i Fondi complementari, se istituiti nei termini, avrebbero dovuto in tutto o almeno in parte recuperare!

STIAMO PARLANDO DI UN DANNO CHE OSCILLA TRA IL 20 E IL 30% SU PENSIONI DI IMPORTI MEDI INFERIORI A 1,000 EURO!

II°. PARIFICAZIONE DEL TRATTAMENTO FISCALE delle pensioni complementari pubbliche

Dalla legge delega di riforma (n. 243/2004) dell'originario D. Lgs. 124/1994, è scaturito un unico DECRETO DELEGATO N. 252/2005 per i SOLI lavoratori privati, nonostante la delega prevedesse due decreti delegati, uno per i lavoratori del settore privato e l'altro per i dipendenti pubblici (art.1 c.2 lettera p), con l'esplicita finalità di uniformare e parificare sia i contenuti normativi sia, soprattutto, il trattamento fiscale.

Ma il mancato esercizio della delega - evidentemente non casuale, ma emblematico di un ben preciso disegno punitivo - ha determinato sulla medesima materia un vero e proprio mostro giuridico bicefalo: il predetto testo unico (D. Lgs. 252/05) che da un lato ha abrogato il preesistente decreto legislativo n. 124/1993 per i privati, dall'altro, lo ha lasciato, invece, in vigore integralmente ed esclusivamente per i pubblici dipendenti.

Ne consegue che a beneficiare del più favorevole trattamento previsto dal citato testo unico (n.252/2005), sono esclusivamente le pensioni complementari erogate da Fondi del settore privato, mentre quelle dei Fondi pubblici restano assoggettate alla ben più pesante normativa fiscale ordinaria.

Salta agli occhi il profilo di incostituzionalità (art. 38 Cost.), consistente in una riduzione considerevole dell'importo netto della pensione complementare dei Lavoratori pubblici rispetto a quella dei privati (tassazione al 15 o 9% sulla sola quota complementare per i privati, a fronte del 27,37% ed oltre sull'intera pensione cumulata, per i pubblici!!!).

Una ulteriore assurda discriminazione, addirittura interna agli stessi Fondi, si coglie fra gli aderenti al Fondo Perseo/Sirio recentemente unificato. Infatti, essendo aperto a lavoratori sia pubblici che privati, sono previste due differenti normative oltre al diverso regime fiscale:

- per i lavoratori pubblici (dipendenti di ministeri, enti pubblici non economici, enti locali, regioni, sanità pubblica);
- per i lavoratori privati (dipendenti di Coni, organizzazioni sindacali, sanità privata).

Sono diverse, ad esempio, le norme riguardanti l'accesso alle prestazioni pensionistiche (artt. 10 e 10 bis), il trasferimento e il riscatto delle posizioni individuali (art. 12 e 12 bis), le anticipazioni delle prestazioni ante pensionamento (art. 13 e 13 bis).

È evidente quindi che, a parità di contribuzione e di requisiti di appartenenza allo stesso Fondo, si determina una sostanziale differenza di trattamento pensionistico complementare, <u>a totale sfavore dei pubblici dipendenti,</u> che contraddice il principio costituzionale di eguaglianza dei cittadini (art. 3 Cost.) e di pari adeguatezza della pensione (art. 38 c. 2 Cost.).

(a cura del Centro Studi CISAL)

Roma, 9 marzo 2015